



Comune di Bubbio

Provincia di Asti

ORIGINALE

Determinazione n. 16

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE: MISURA 1.4.1 'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI' ALLA DITTA WHYNOT S.R.L. CODICE CIG: 96798408A9 - CUP: B91F22003860006



L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese **febbraio**, presso il Comune di Bubbio
Il sottoscritto DOGLIOTTI GEOM. MARCO Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bubbio, ai sensi di quanto disposto dall'art.107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.), ha adottato il seguente provvedimento

RICHIAMATO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTO l'avviso per la presentazione di domande di finanziamento Misura 1.4 "servizi e cittadinanza digitale" – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" del PNRR, che prevede uno stanziamento di 280 milioni di euro per consentire ai comuni il miglioramento del rapporto con l'utenza tramite l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili: possono essere finanziati siti Internet comunali e servizi digitali per i cittadini erogati dal comune e fruibili on-line;

TENUTO CONTO che la domanda di ammissione al bando di cui al paragrafo precedente presentata da questo comune è stata accettata per il finanziamento di € 79.922,00, collegato al CUP B91F22003860006;

RAVVISATA la necessità di gestire le risorse assegnate dal Comune coordinando le attività degli uffici e le procedure da adottare, al fine di ottemperare alle condizioni e di rispettare i termini imposti dal bando di cui sopra e di rendicontare correttamente l'utilizzo delle somme assegnate;

RITENUTO necessario acquisire il sostegno di specialisti che possano aiutare gli uffici nel reperimento delle soluzioni tecniche rispondenti ai requisiti richiesti dal bando e nella redazione dei documenti d'appalto, vista la particolare natura del servizio da affidare, per il quale questo ente non possiede al suo interno idonee professionalità;

DATO ATTO che il servizio di cui alla presente risponde positivamente al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) in quanto riguarda esclusivamente una attività immateriale e che inoltre la circolare n. 33 del 13/10/2022 "Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio DNSH" del Mef Rgs ha stabilito che il principio del DNSH non si applica agli investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 componente 1 del PNRR;

CONSIDERATO che la ditta WhyNot S.r.l., con sede in Rivarolo Canavese (TO), Via Pier Amedeo Vallero, 1 – c.f. e p.iva 12626930015, offre un servizio specifico in materia, per il quale ha presentato al protocollo n. 519 del 13.02.2023 idoneo preventivo di spesa per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA 22% pari a € 792,00 per la somma totale di € 4.392,00;

VISTO che per la prestazione di cui sopra è stato acquisito il seguente CIG: 96798408A9.

RITENUTO che si potranno affidare eventuali ulteriori servizi di affiancamento e gestione nel caso l'ente risulti assegnatario di altri finanziamenti PNRR riguardanti i bandi per la transizione al digitale alla medesima ditta WhyNot S.r.l., con sede in Rivarolo Canavese (TO), sino alla concorrenza della somma di € 30.000,00.

VISTO l'art. 52, comma 1.2 del DL 77/2021, convertito dalla legge 108/2021, che, con riguardo ai comuni non capoluoghi di provincia, impone l'aggregazione per le procedure afferenti a opere finanziate in tutto o in parte da fondi PNRR e PNC, e che fa comunque salva l'applicazione dell'art. 37, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 consentendo pertanto l'affidamento da parte di tutti gli enti locali di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, come evidenziato dal comunicato del MININTERNO del 17 dicembre 2021 e confermato dal parere del MIMS n. 1147/2022;

CONSIDERATO che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla legge n. 108/2021 prevede una disciplina specifica volta ad assicurare le pari opportunità e l'implementazione delle politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici e considerato che tali clausole sono da prevedersi obbligatoriamente negli affidamenti di contratti finanziati, anche parzialmente, con fondi PNRR, e specificamente:

- gli operatori economici sono tenuti all'applicazione dell'art. 47, commi 2, 3 del d.l. n. 77/2021, relativi al rapporto sulla situazione del personale (operatori con oltre 50 dipendenti), alla relazione di genere (operatori che occupano tra 15 e 50 dipendenti).

- gli operatori economici sono tenuti all'applicazione dell'art. 47, commi 3bis del d.l. n. 77/2021 relativo alla relazione sugli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità (operatori che occupano 15 o più dipendenti).

- costituisce altresì causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

- ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, l'operatore economico a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, dovrà impegnarsi ad assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali riservandole all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni). Non sussiste, tuttavia, alcun obbligo di assumere nuovo personale;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in particolare:

- l'art. 32, comma 2, relativo all'affidamento di beni, servizi e lavori, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; e che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che nell'ambito della disciplina dei contratti sottosoglia prevede che per affidamenti di forniture o servizi di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedano ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 37, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti procedano direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e all'acquisizione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

- l'art. 40, comma 2, che prevede che dal 18 ottobre 2018 tutti gli scambi di informazioni e le comunicazioni delle procedure di affidamento siano eseguite utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO, inoltre, l'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), il quale dispone che per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti non costituisce danno erariale l'acquisizione di beni e servizi senza ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP ovvero senza utilizzarne i criteri di *benchmarking*;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico che si intende incaricare, attraverso l'acquisizione del DURC;

VERIFICATO, presso il Casellario Informatico ANAC che in capo all'operatore economico che si intende incaricare non risultano annotazioni riservate relative ai motivi ostativi di cui all'art. 80, comma 5, lett.a, c, c-bis, c-ter, f-ter, g, h, l), del D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

1°) DI ACQUISIRE il servizio di affiancamento da parte di specialisti che possano aiutare gli uffici nel reperimento delle soluzioni tecniche rispondenti ai requisiti richiesti dai bandi PNRR PA digitale 2026 in oggetto e nella redazione dei documenti d'appalto, vista la particolare natura dei contratti da affidare nell'ambito del bando stesso, per i quali questo ente non possiede al suo interno idonee professionalità;

2°) DI AFFIDARE, per le ragioni di cui in premessa, il servizio di affiancamento di cui al punto precedente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi indicati in premessa, alla società WhyNot S.r.l., con sede in Rivarolo Canavese (TO), Via Pier Amedeo Vallero, 1 – c.f. e p.iva 12626930015, per l'importo di € 3.600,00 oltre IVA 22% pari a € 792,00 per la somma totale di € 4.392,00.

3°) DI IMPEGNARE in favore della società WhyNot srl la somma di € 4.392,00 iva compresa imputando la spesa al Capitolo 20108024 del bilancio 2023 in fase di approvazione.

4°) DI DARE ATTO altresì che si procederà ad affidare eventuali ulteriori servizi di affiancamento e gestione nel caso l'ente risulti assegnatario di altri finanziamenti PNRR riguardanti i bandi per la transizione al digitale alla medesima ditta WhyNot S.r.l., con sede in Rivarolo Canavese (TO), sino alla concorrenza della somma di € 30.000,00.

5°) CON riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto prestazioni di servizio di modesto importo - da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto.

6°) DI DARE ATTO che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente con fondi PNRR.

7°) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DOGLIOTTI GEOM. MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna per oggetto nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art 32 comma 1 della legge n 69 del 18/06/2009) per rimanervi 15 giorni consecutivi

Bubbio, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOGLIOTTI GEOM. MARCO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 – 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Addì, 27.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GARDINO GIOVANNA